

## AMBIENTE

### Albo gestori ambientali riorganizzato con il via libera al nuovo regolamento Tra i punti oggetto della riforma le categorie d'iscrizione e il responsabile tecnico

In concomitanza con i 20 anni di attività, l'Albo gestori ambientali si dota di un nuovo regolamento basato su diversi criteri ispirativi, quali la semplificazione del rapporto albo e imprese e una maggiore qualificazione delle medesime. Tra le novità rilevanti:

- La sostituzione di alcune categorie d'iscrizione;
- Una maggiore definizione dei requisiti del responsabile tecnico;
- La dichiarata idoneità dei mezzi atti al trasporto dei rifiuti (sostituisce definitivamente la perizia giurata dei tecnici abilitati).

Il **D.M. Ambiente 3 giugno 2014 n. 120** ha rinnovato la struttura organizzativa dell'Albo, soprattutto nel rapporto con gli operatori che svolgono attività nei settori ambientali, coniugando l'innovazione amministrativa alla capacità di orientare al meglio le stesse imprese nel quadro complesso delle norme. Gli obiettivi prioritari del nuovo regolamento sono:

1. La semplificazione nei rapporti fra Albo e le aziende iscritte;
2. La maggiore definizione identitaria nella qualificazione delle imprese.

#### La struttura delle categorie

L'Albo svolge la funzione di selezione e qualificazione delle imprese, le quali, per ottenere l'iscrizione a una o più categorie di attività, devono dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e capacità finanziaria. La riforma ha introdotto nuove categorie che integrano le precedenti:

- La categoria 1 (*Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati*) resta inalterata;
- Sono introdotte le categorie *2-bis* e *3-bis*, che sostituiscono, fino all'esaurimento per estinzione delle iscrizioni, le categorie 2 e 3;
- Le categorie 4 (*raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi*) e 5 (*raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi*) restano inalterate;
- Le categorie 6 e 7 sono state abrogate e sostituite con:
  - La nuova categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194, comma 3, D.Lgs. 152/2006;
  - La nuova categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
- Le categorie 8, 9 e 10 restano inalterate.

**NOVITA' IMPORTANTE:** introduzione del principio in base al quale un iscritto alla categoria per il trasporto dei rifiuti non pericolosi può svolgere anche attività con i "non pericolosi" senza ulteriori oneri. In pratica un'impresa iscritta alle categorie 4 e 5 può svolgere le attività di cui alle categorie *2-bis* e *3-bis*.

Il Comitato nazionale dell'Albo ha la possibilità di:

- Creare nuove sotto-categorie in base alle quantità annue (in tonnellate di rifiuti gestiti), garantendo l'effettivo controllo sulle quantità di rifiuto gestito;
- "Normare" nuove sotto-categorie per attività marginali, cioè quelle che rientrano in una categoria principale, ma per particolarità e rilievo di gestione, possono essere suddivise in sotto-raggruppamenti.

### Il responsabile tecnico

Un'altra novità rilevante è la configurazione del *responsabile tecnico*, e in particolare il D.M. 120/2014:

- Definisce le generalità dei compiti ai quali è chiamato, facendo esplicito riferimento alle competenze acquisite;
- Affida al Comitato nazionale il compito di delineare l'esatta determinazione della figura, definibile anche attraverso un incarico esterno all'impresa.

Sul piano dei requisiti, i parametri sono definiti in maniera più netta in base:

- Al titolo di studio;
- All'esperienza;
- All'idoneità.

Le condanne passate in giudicato e i patteggiamenti, rappresentano, per l'interessato, motivi che ostacolano i requisiti soggettivi.

Può però venire a cadere il divieto all'iscrizione nei casi in cui:

- Sono decorsi 10 anni, qualunque fosse il reato commesso;
- C'è la clausola di sospensione condizionale della pena;
- Ci sono le condizioni per ottenere la riabilitazione.

In tema di formazione:

- I nuovi responsabili tecnici dovranno sottoporsi ad un percorso formativo per dotarsi di preparazione iniziale;
- Coloro che esercitano già il ruolo di responsabile tecnico avranno la possibilità di farsi riconoscere l'esperienza per i primi 5 anni attraverso dichiarazioni da parte delle imprese per le quali hanno svolto questo ruolo;
- In ogni caso sono previste per tutti verifiche quinquennali.

Lo scopo è quello di mettere ordine, in un campo che finora è stato affidato ad enti accreditati dalle regioni, al fine di focalizzare l'importanza e la responsabilità del ruolo che assume la figura professionale. Il Comitato dovrà anche istituire le commissioni e individuare i criteri generali a sostegno del loro lavoro in modo da stabilire corsi uniformi e criteri di valutazione uniformi.

È confermata la **modalità telematica della presentazione delle domande di iscrizione**, e sono individuate in modo chiaro anche le **modalità di presentazione** delle stesse.

### L'idoneità dei mezzi al trasporto dei rifiuti

Una novità, che diminuisce le spese a carico delle imprese, è la dichiarata idoneità dei mezzi atti al trasporto dei rifiuti, che sostituisce definitivamente la perizia giurata da parte dei tecnici abilitati. D'ora in avanti saranno le autocertificazioni, da parte degli stessi responsabili tecnici, ad attestare l'idoneità dei mezzi al trasporto dei rifiuti. Gli stessi responsabili dovranno anche formalizzare le comunicazioni di tutte le variazioni che riguardano il parco mezzi in carico.